

Convenzione unica - ai sensi dell'articolo 2, comma 82, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con Legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell'autostrada tra Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle opere connesse.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno 01 del mese di agosto 2007 in Milano, Via Copernico 38, presso una sala della società Infrastrutture Lombarde s.p.a.

Tra le parti sottoscritte:

Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. (di seguito anche C.A.L.) con sede legale in Milano, via Fabio Filzi 22, capitale sociale 4.000.000,00, partita iva e numero iscrizione registro imprese di Milano n. 05645680967, in persona dell'Amministratore Delegato ing. Antonio Giulio Rognoni, nato a Milano, il 12.12.1960 munito dei necessari poteri in forza dell'art. 18.3. del vigente Statuto sociale e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2007, confermata con delibera del 30 luglio 2007, denominata in seguito per brevità anche "Concedente"

e

Società Pedemontana Lombarda Spa, con sede legale in Milano Piazza della Repubblica, n.32, capitale sociale 22.000.000,00, numero iscrizione registro imprese di Milano 264907, partita iva 08558150150, in persona dell'Amministratore Delegato dr. Fabio Terragni, nato a Milano, il 9.12.1960 munito dei necessari poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2007 in seguito denominata per brevità anche "Concessionaria",

PREMESSO

- a) che, con convenzione in data 29 Maggio 1990, n. 20156 di rep., approvata ai sensi dell'art. 7 della legge 28 aprile 1971, n. 287, con D.L. 31 Agosto 1990, n. 1524 – registrato alla Corte dei Conti il 28.12.1990, reg. 26, foglio 279 - l'Azienda Nazionale per le Strade ANAS ha affidato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., come in epigrafe, la concessione di costruzione ed esercizio della autostrada che si sviluppa tra Dalmine, Como, Varese, il Valico del Gaggiolo con diramazioni per la Tangenziale Est di Milano (Usmate) e per l'autostrada A/8 (Castronno);



- b) che ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con deliberazione del 21 settembre 1993 ha emanato le direttive per la revisione degli strumenti convenzionali disciplinanti le concessioni autostradali, per la revisione, delle tariffe autostradali, tenuto conto dei piani finanziari, delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e dei dati scaturenti dagli indicatori di produttività;
- c) che l'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta in data 3 marzo 1999 tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, ha individuato tra gli obiettivi prioritari la *riqualificazione e potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità e integrazione della rete con le altre modalità di trasporto* da attuarsi attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro;
- d) che l'Accordo di Programma Quadro, sottoscritto il 3 aprile 2000, individua all'art. 2 tra gli interventi prioritari riconducibili ai "sistemi tangenziali e collegamenti autostradali" il Sistema viabilistico Pedemontano Lombardo;
- e) che la legge 24 novembre 2000, n. 340 prevede all'art. 21, comma 2 che *"con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale"*.
- f) che con D.P.C.M. 02 marzo 2001 è stato approvato il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica;
- g) che con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 23 marzo 2001, n. 411/UT/IV, è stato adottato il Programma Triennale dell'A.N.A.S. di cui all'art 3, comma 2, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;
- h) che con la Legge 21 dicembre 2001 n. 443 pubblicata in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2001 (Legge Obiettivo), il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilascio delle attività produttive;



- i) che in attuazione della Legge 21 dicembre 2001 n. 443 è stato emanato il Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
- j) che con delibera del 21 dicembre 2001, il Cipe ha pubblicato il I° programma delle infrastrutture strategiche per il Paese di cui alla Legge 21 Dicembre 2001 n. 443 (legge Obiettivo) che comprende anche l'autostrada Pedemontana Lombarda;
- k) che in data 11 aprile 2003, in attuazione della succitata legge n. 443/2001, è stata sottoscritta, tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Presidente della Regione Lombardia, l'Intesa Generale Quadro avente ad oggetto la realizzazione delle opere infrastrutturali previste in territorio lombardo dal Programma CIPE 2001;
- l) che, in attuazione delle direttive uniche appalti, 17/2004/CE e 18/2004/CE, il 12 aprile 2006 è stato adottato il nuovo codice dei contratti pubblici, con decreto legislativo n.163;
- m) che in data 29 luglio 2005 e successivamente in data 29 marzo 2006, il CIPE ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare del Sistema viabilistico Pedemontano Lombardo, ai sensi dell'art. 3 del D.lgvo 190/2002, e la relativa deliberazione n. 77 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 novembre 2006, fissando altresì il limite di spesa dell'intervento in 4.665.504.453,47 euro;
- n) che in data 3 ottobre 2006 è entrato in vigore il D.L. 262/2006, convertito - con modificazioni - nella Legge 24 novembre 2006 n. 286 (GU n. 277 del 28 novembre 2006), modificata dall'Art. 18, comma 584-bis della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che ha introdotto una nuova disciplina per quanto riguarda il settore delle concessioni autostradali;
- o) che, stante quanto sopra, si rende necessario procedere all'aggiornamento e/o adeguamento del Piano economico finanziario e dell'elenco di opere e lavori, tenuto anche conto delle sopravvenute prescrizioni di cui al Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, così come convertito dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, e modificato dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
- p) che in data 26 gennaio 2007, il Cipe ha approvato la direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale ai sensi e per gli effetti di cui alla precitata Legge 286/2006;



- q) che ai sensi dell'art. 2, commi 82 e seguenti della citata legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i., tra le parti viene stipulata la presente convenzione ricognitiva e novativa della precedente convenzione del 1990;
- r) che in data 19 febbraio 2007 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma di cui alla Legge Regionale 14 marzo 2003 n. 2 per la realizzazione dell'Autostrada Pedemontana, con il coinvolgimento attivo degli enti locali interessati dalla realizzazione dell'infrastruttura;
- s) che in data 19 febbraio 2007, è stato sottoscritto un Documento di Indirizzi e Linee strategiche tra Regione Lombardia e Ministero delle Infrastrutture, di cui hanno preso atto altresì Anas spa e Infrastrutture Lombarde spa, avente ad oggetto anche la realizzazione dell'Autostrada Pedemontana;
- t) che in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 979 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è stata costituita tra ANAS S.p.A. ed Infrastrutture Lombarde, la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative all'Autostrada Pedemontana Lombarda, giusta Atto costitutivo Rep. N. 22.250 Raccolta n. 8.567 Prof. Giuseppe Rescio Notaio in Milano;
- u) che Anas ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture di avere a disposizione per la realizzazione dell'Autostrada Pedemontana risorse pari a 61,564 milioni di euro a valere sulle Leggi n.295/1998, nn.448 e 449/1998 e n. 388/2000, e 51,64 milioni di euro a valere sull'art. 144 comma 7 della Legge n. 388/2000;
- v) che in esito alla procedura di cui al D.L. 262/2006 (convertito con Legge 286/2006 e smi), il CIPE in data 17 maggio 2007 ha espresso parere favorevole sullo schema di convenzione unica e che successivamente detto schema ha acquisito altresì, nelle forme di legge, i pareri delle competenti commissioni parlamentari.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e la Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Sezione I - AMMINISTRATIVA CONTRATTUALE



1. PREMESSE

- 1.1 Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
- 1.2 La presente convenzione, redatta ai sensi ed agli effetti dell'art. 2, commi 82 e ss., del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 e successivamente modificato dall'art. 18 della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), e della Delibera CIPE n. 1 del 26.1.2007, disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio.
- 1.3 Le Parti si danno atto di non avere alcun diritto, pretesa, interesse o aspettativa in relazione alla convenzione n. 20156 del 29 maggio 1990 ed a qualsivoglia atto o provvedimento intercorso precedentemente alla stipula della presente convenzione.

2. OGGETTO

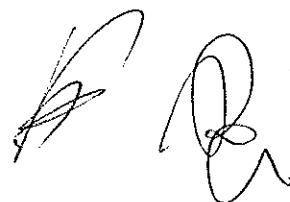
- 2.1 La presente convenzione disciplina il rapporto tra il Concedente ed il Concessionario per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda di complessivi Km. 87 circa, corrente tra Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo, con diramazioni per la Tangenziale Est di Milano (Usmate) e per l'A-8 (Castronno).

L'Autostrada è articolata nelle tratte funzionali di seguito esplicitate.

- 2.1.1 Asse trasversale principale da Cassano Magnago – A8 in Provincia di Varese sino alla A4 a Osio Sotto/Dalmine in Provincia di Bergamo.

L'asse trasversale principale è a sua volta suddiviso in cinque lotti funzionali: tratta A (dall'autostrada A8 all'autostrada A9 con due interconnessioni A8 e A9 e due svincoli), tratta B1 (dall'autostrada A9 alla ex SS35 a Lentate sul Seveso, con una interconnessione ex SS35 e uno svincolo), tratta B2 (riqualifica della ex SS35 da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno con una interconnessione ex SS35 e due svincoli), tratta C (dalla ex SS35 a Cesano Maderno alla Tangenziale Est di Milano A51 con due interconnessioni ex SS36, A51 e tre svincoli), tratta D (dalla Tangenziale Est di Milano A51 all'autostrada A4 con una interconnessione A4 e quattro svincoli).

1° Lotto della Tangenziale di Varese (da Gazzada – A8 a Ponte di Veduggio Olona) e
1° Lotto della Tangenziale di Como (da Villa Guardia – A9 a Svincolo di Acquafredda).



2.1.2 2° Lotto della Tangenziale di Varese (da Folla di Malnate a Valico del Gaggiolo) e 2° Lotto della Tangenziale di Como (da Svincolo di Acquanegra a Tavernerio).

2.2 Le caratteristiche tecniche delle opere dell'Autostrada oggetto di concessione e delle correlate opere connesse di viabilità ordinaria da progettare e realizzare a cura del Concessionario, secondo quanto previsto dal progetto preliminare approvato, nonché le modalità previste di esazione del pedaggio sono indicate rispettivamente nell'Allegato J e nell'Allegato E e saranno specificate, al termine della procedura prevista dal D.Lsvo 163/2006, nell'ambito del Progetto Definitivo.

2.3. Le aree di servizio previste lungo l'Autostrada, così come individuate nell'Allegato I, costituiscono oggetto della concessione e saranno realizzate e gestite dal Concessionario.

2.4. Fanno parte integrante della presente convenzione gli allegati:

- A) Tariffe di pedaggio;
- B) Parametro X;
- C) Indicatori di qualità;
- D) Aggiornamento tariffario;
- E) Piano Finanziario;
- F) Classificazione interventi di ordinaria manutenzione;
- G) Elementi informativi minimi per le stime di traffico ai sensi della direttiva CIPE n1/2007);
- H) Dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, della direttiva ministeriale 283/98,
- I) Elenco elaborati del Progetto Preliminare. Il Progetto Preliminare degli interventi approvato dal Cipe, e le relative prescrizioni e raccomandazioni, pur non materialmente allegati alla Convenzione, costituiscono parte integrante della stessa;
- J) Elenco e descrizione delle opere;
- K) Recupero introiti per investimenti non realizzati o ritardati;
- L) Cronoprogramma dell'intervento.



6

3. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

3.1 Il Concessionario assume l'obbligo di provvedere alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva ed alla costruzione dell'Autostrada, nonché alla manutenzione e gestione della stessa sino alla scadenza della concessione.

3.2. Nell'adempimento di quanto stabilito al comma 1, il Concessionario deve provvedere, a suo esclusivo carico:

a) alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla realizzazione delle opere, anche per lotti, nonché agli oneri di collaudo e di direzione lavori delle opere stesse. Il Concessionario si impegna a dare inizio ai lavori entro 40 (quaranta) mesi dalla avvenuta comunicazione da parte del Concedente del provvedimento interministeriale (Ministro delle Infrastrutture e del Ministro dell'Economia e delle Finanze) di approvazione della Convenzione. I lotti dovranno essere realizzati nei tempi previsti nel Cronoprogramma (Allegato L) e secondo quanto previsto dal Piano Finanziario (Allegato E). I lavori di realizzazione del 1° lotto della Tangenziale di Varese e del 1° lotto della Tangenziale di Como dovranno iniziare entro 32 (trentadue) mesi dalla avvenuta comunicazione da parte del Concedente del provvedimento interministeriale (Ministro delle Infrastrutture e del Ministro dell'Economia e delle Finanze) di approvazione della Convenzione, nei tempi previsti nel Cronoprogramma (Allegato L) e secondo quanto previsto dal Piano Finanziario (Allegato E).

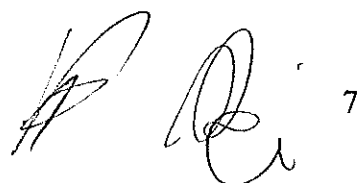
b) alla gestione delle infrastrutture oggetto della presente Convenzione;

c) a recepire le modifiche all'indicatore di qualità settoriale di cui al successivo art. 20 della presente Convenzione, che si renderanno necessarie, ai sensi delle Delibere CIPE anche in attuazione a quanto disposto dall'art. 21, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;

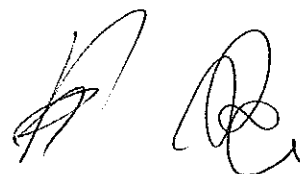
d) al mantenimento della funzionalità dell'intera Autostrada attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva della stessa nel rispetto del piano di manutenzione allegato alla presente convenzione sub. lettera "F";

e) all'organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale;

f) al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti dell'Autostrada assentita in concessione;



- g) a presentare, all'esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno successivo all'inizio dell'esercizio, il programma dei lavori di ordinaria manutenzione dell'intera Autostrada che intende eseguire nell'anno successivo distinti secondo la classificazione riportata nell'elenco allegato sub. "F" alla presente Convenzione;
- h) a presentare al Concedente, per l'approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione di cui alla lettera precedente;
- i) alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche della circolazione;
- l) ad adottare i criteri di predisposizione del sistema di contabilità analitica, di allocazione delle spese generali e di ammissibilità massima dei costi secondo la disciplina della delibera CIPE n. 1/2007, nel rispetto dei disciplinari elaborati dal Concedente ai sensi della medesima direttiva;
- m) all'aggiornamento della contabilità generale, nonché alla corretta applicazione contabile e amministrativa, secondo le prescrizioni delle norme in vigore, alla tenuta della contabilità analitica per l'Autostrada oggetto di concessione, relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa, sia nella fase di costruzione che nella fase di gestione, nonché alla trasmissione alla Concedente con cadenza trimestrale, al fine dell'esercizio del potere di controllo e dell'aggiornamento delle tariffe, della verifica dei costi delle singole prestazioni suddivisi tra quelli di gestione e quelli di costruzione;
- n) alla tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti disposizioni eventualmente svolta, non riferibile alla concessione, nonché alla trasmissione dei relativi dati al Concedente ai sensi e secondo la tempistica di cui alla successiva lettera q, ai fini dell'esercizio del potere di controllo previsto dalla direttiva CIPE n. 1 del 26.01.2007;
- o) ad effettuare la valutazione, ai sensi dell'art. 2426, n. 4, del Codice Civile, di ciascuna immobilizzazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa del Concessionario medesimo, concernenti le operazioni intercorse con le società controllanti e con le imprese controllate e collegate, e le controllanti di queste ultime. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con



particolare riferimento ai prezzi di regolamento delle operazioni infragruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato;

p) all'invio, su richiesta del Concedente e, in ogni caso, con cadenza trimestrale, delle informazioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, conformemente alle indicazioni fornite dal Concedente medesimo, anche in via telematica, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti e l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 29;

q) all'invio, su richiesta del Concedente e comunque con cadenza trimestrale, anche in via telematica, delle informazioni economiche, finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto della concessione, sui loro costi e ricavi, e sui rapporti di controllo e collegamento del Concessionario medesimo con altri soggetti, nonché sull'esercizio delle facoltà di cui all'art. 29 comma 1. Le informazioni devono essere trasmesse conformemente alle indicazioni e richieste del Concedente medesimo;

r) a certificare il bilancio, anche se società non quotata in borsa, ai sensi dell'art.11, comma 5, L.n.498/92, da scegliere con gara in base alla normativa vigente;

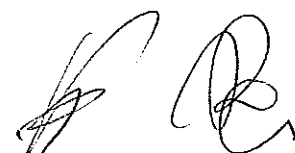
s)mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, così come previste dal piano economico finanziario nel rispetto delle disposizioni normative in materia;

t)a prevedere nel proprio Statuto la presenza nel Collegio sindacale, e/o comunque nell'organo di controllo societario, di un funzionario del Ministero dell'Economia e Finanze, che ne assume la Presidenza, e uno del Concedente;

u) prevedere nel proprio Statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza;

v) farsi prestare dagli aggiudicatari delle gare di progettazione e di esecuzione dei lavori tutte le garanzie e coperture assicurative previste dagli art. 111, 112, e 129 del D. Lgs. 163/2006, con le modalità previste nel Titolo VII del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, nonché le eventuali ulteriori garanzie sull'esecuzione degli investimenti;

z) accantonare annualmente nel passivo del bilancio, nel fondo rischi ed oneri, gli importi recuperati a fronte della mancata o ritardata realizzazione degli investimenti previsti nel piano economico-finanziario successivi alla entrata in esercizio dell'Autostrada nel rispetto della Delibera Cipe n. 1 del 26.01.2007. Il Concessionario si impegna altresì ad utilizzare le risorse accantonate secondo le indicazioni della citata Delibera Cipe;



z1) ad assicurare in caso di operazioni societarie straordinarie previamente autorizzate dal Concedente, che il costo della provvista finanziaria non sia superiore rispetto a quello del rating posseduto alla data dell'operazione;

z2) a prestare in caso di operazioni societarie straordinarie, preventivamente autorizzate dal Concedente, idonee garanzie ed un costo della provvista finanziaria in grado di garantire la stabilità patrimoniale ed assicurare la completa realizzazione degli investimenti assentiti in concessione e non eseguiti al momento dell'operazione;

z3) ad agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché di lavori, ancorché misti con forniture o servizi e, in tale veste, attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

z4) a sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all'approvazione del Concedente;

z5) vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione.

3.3 Il Concessionario provvede a redigere ed a presentare al Concedente il Catasto Stradale Informatizzato (art. 13, comma 6 del Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada") dell'Autostrada entro un anno dall'entrata in esercizio dell'Autostrada anche se per lotti funzionali;

3.4. Per il Servizio di Polizia Stradale sono a carico del Concessionario, ai sensi dell'accordo sottoscritto tra AISCAT ed il Ministero degli Interni, la costruzione e la manutenzione delle casermette, le quali fanno parte integrante delle pertinenze autostradali.

3.5 Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, provvede alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, che venissero effettuate dalle Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente.

3.6. Il Concessionario, qualora constati la realizzazione di un'opera all'interno della fascia di rispetto dell'autostrada, ne dà immediata comunicazione al Concedente, procedendo a termini di legge.



3.7. Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario, previa corresponsione da parte del subentrante del valore di indennizzo di cui all'articolo 5 comma 2, trasferisce al Concedente, senza pagamento di alcun corrispettivo, tutte le opere di cui al precedente art. 2, le relative pertinenze nonché gli immobili ed opere insistenti sull'area di pertinenza autostradale, ed in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami, ivi comprese le eventuali opere ricevute in gestione dal Concedente, anch'esse in buono stato di conservazione e senza alcun compenso per le migliorie apportate.

3.8. Il Concessionario consentirà al Concedente l'utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze per la posa in opera di cavi. Le modalità e le condizioni di detta utilizzazione a titolo gratuito, per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate direttamente e connesse alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto, alcuna forma, l'utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal Concessionario), sono stabilite con apposito disciplinare in conformità di quanto sopra.

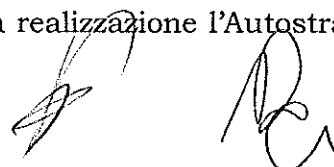
Il Concessionario consente inoltre a soggetti terzi, d'intesa con il Concedente, di installare o fare installare su sede stradale o sulle sue pertinenze e/o su sostegni, manufatti posizionati nelle stesse (portali, cartelli, pali, barriere, ecc.) apparecchiature e/o impianti per la rilevazione, il controllo e la comunicazione sul traffico anche ai fini dell'informazione all'utenza.

3.9. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11.5 è fatto divieto al Concessionario di cedere le proprie azioni ad altro soggetto, che assume la qualità di socio dominante, ovvero di socio di minoranza con vincolo di blocco alle azioni di straordinaria amministrazione, senza il preventivo assenso del Ministro delle Infrastrutture, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Concedente. In ogni caso di trasformazione, fusione e/o scissione, il nuovo soggetto Concessionario deve avere la sede principale nel territorio italiano.

3.10. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti dalla presente convenzione.

3.11. Il Concessionario si impegna a recepire in tariffa le variazioni della componente qualità secondo quanto previsto dalla Delibera CIPE del 26.1.2007.

3.12. Le Parti si danno atto di accettare come vincolante il contenuto dell'Accordo di Programma stipulato in data 19 febbraio 2007 avente ad oggetto norme di coordinamento e di azione dei vari soggetti coinvolti nella realizzazione l'Autostrada



Pedemontana, preso atto che il Cronoprogramma ivi allegato verrà aggiornato a seguito della esecutività della presente Convenzione, ed in conformità all'allegato "L". In particolare, si precisa che il Concessionario si obbliga al rispetto dei contenuti dell'art. 6 del predetto Accordo e, ai sensi degli art. 12, 14,15, 16 e 17 a partecipare in modo continuativo ai tavoli territoriali d'ambito e ai tavoli tematici, fornendo collaborazione e supporto tecnico.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1. La scadenza della concessione è fissata al trentesimo anno successivo a quello di definitiva entrata in esercizio dell'intera Autostrada ed è fissata in via presuntiva al dicembre 2045, secondo quanto previsto dal Piano Finanziario (Allegato E).

4.2. Il Concedente un anno prima della scadenza della durata della concessione effettua, in contraddittorio con il Concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità del progetto esecutivo e delle successive concordate modificazioni. La mancata osservanza di tali obblighi determina la decadenza di diritto dalla concessione, con spese a carico del Concessionario, con l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 26.2 lett. b) e con il risarcimento dei danni ulteriori.

4.3. Alla scadenza della concessione, i rapporti inerenti all'eventuale successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente sono regolati ai sensi dell'art. 5.

5. RAPPORTI INERENTI L'EVENTUALE SUCCESSIONE TRA IL SUBENTRANTE ED IL CONCESSIONARIO

5.1. Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il concessionario resta obbligato a proseguire nella gestione dell'Autostrada e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa, previo pagamento da parte del subentrante dell'indennizzo di cui al successivo comma 2.

5.2. Per le opere della presente convenzione, eseguite e non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo da parte del subentrante pari al costo storico dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui termina la concessione, come indicato nel Piano



12

Finanziario allegato alla presente convenzione sub. "E" . Nel calcolo di detto indennizzo si terrà conto di eventuali contributi pubblici erogati.

5.3. Ai fini dell'affidamento della nuova concessione, il Concedente deve avviare le procedure di gara con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della convenzione vigente in modo tale da evitare soluzione di continuità nell'esercizio dell'Autostrada.

5.4. Qualora il subentro del nuovo concessionario non si sia perfezionato entro 24 (ventiquattro) mesi dalla scadenza della presente concessione, a detto subentro provvederà il Concedente, previa corresponsione a favore del Concessionario dell'indennizzo di cui al precedente comma 2.

5.5. Alla fine di ciascun periodo regolatorio, in sede di aggiornamento del Piano Economico Finanziario ai sensi del successivo art. 12, verrà verificato il residuo valore contabile del capitale investito. Gli extraprofitti verranno destinati all'abbattimento del predetto valore residuo dell'infrastruttura in modo che lo stesso non si discosti dal suo valore di mercato.

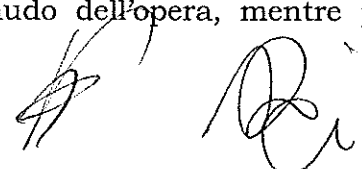
6. GARANZIE

6.1 Il Concessionario costituisce a favore del Concedente, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente Convenzione, una garanzia fidejussoria di buona esecuzione della progettazione definitiva di importo pari al 3% sul valore della progettazione definitiva stessa così come risultante dal piano finanziario a prima richiesta rilasciata da primario istituto creditizio o assicurativo. La fideiussione verrà liberata successivamente all'approvazione del Progetto definitivo da parte del Concedente.

6.2 Il Concessionario costituirà, alla data di approvazione del progetto definitivo e prima dell'inizio dei lavori, a favore del Concedente una garanzia fidejussoria di buona esecuzione della costruzione e della gestione operativa della concessione, di importo pari al 3% dei costi di costruzione e operativi monetari della gestione (così come risultanti dal piano finanziario come allegato sub. E) a prima richiesta rilasciata da primario istituto creditizio o assicurativo.

6.3 Alla garanzia fideiussoria di cui al precedente 6.2 si applica la procedura di svincolo di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs n. 163/2006.

6.4 La garanzia fideiussoria di cui al precedente comma 2 è svincolata, per l'ammontare relativo alla costruzione entro trenta giorni dal collaudo dell'opera, mentre per



l'ammontare relativo alla gestione pro quota per ogni anno di gestione della concessione, ad eccezione dei casi di contestazione di inadempimenti da parte del Concedente, e fatto sempre salvo l'esercizio del potere di decadenza e/o revoca di cui all'art. 10, nonché del potere sanzionatorio di cui al successivo art. 26.

7. CONTRIBUTO PUBBLICO

7.1. Il piano economico – finanziario di cui al successivo art. 12 della presente convenzione, include le seguenti le fonti di finanziamento pubblico:

a) 61,564 milioni di euro a carico della L. 295/1998 e successive Leggi 448 e 449 del 1998 e Legge 388 del 2000;

b) 51,64 milioni di euro a carico della L. 388/2000, art. 144, comma 7, lettera b);

c) contributo quindicennale di 3,300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 rinveniente dall'art. 1 comma 78 punto e) dalla L.266/2005 (Legge Finanziaria 2006), come individuate nella Deliberazione CIPE n. 75 del 29 marzo 2006;

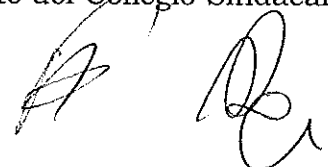
d) contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, 30 milioni di euro a decorrere dal 2008, 40 milioni di euro a decorrere dal 2009 rinveniente dall'art. 1 comma 979 dalla L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).

Le parti si danno atto che l'attuale impegno finanziario dello Stato è limitato all'ammontare dei contributi sopra indicati.

7.2. La parte di prezzo corrispondente alla quota finanziamento di cui al precedente comma 7.1. sarà corrisposta dal Concedente in base a certificati d'acconto rilasciati di volta in volta dal Concessionario alle imprese costruttrici aggiudicatrici a seguito di compilazione di regolari stati di avanzamento dei lavori, da effettuare secondo le vigenti norme sui quali è riservata al Concedente ogni facoltà di potere di controllo tecnico, amministrativo e contabile.

7.3. Per tutti gli altri costi di investimento (progettazione, espropri, indennità, forniture, etc.) non compresi nei certificati degli stati di avanzamento dei lavori, il Concessionario trasmetterà al Concedente apposita documentazione, firmata dai legali rappresentanti della Società e controfirmata dal Presidente del Collegio Sindacale, da cui risulti, per ogni spesa, l'avvenuto pagamento.

7.4. I singoli certificati e la documentazione, di cui ai precedenti commi, sono inviati al Concedente raggruppati in un unico certificato riepilogativo, sottoscritto dai legali rappresentanti della Società, controfirmato dal Presidente del Collegio Sindacale, da



presentarsi ogniqualevolta il Concessionario stesso risulti aver effettivamente pagato almeno la somma di Euro 50.000.000,00 ridotta a Euro 20.000.000,00 per la fase precedente all'avvio dei lavori.

7.5 L'erogazione delle precitate somme al Concessionario secondo le modalità previste dai commi precedenti ed entro il limite di importo massimo di cui al precedente comma 1, avviene entro 60 giorni dalla presentazione dei certificati riepilogativi e della documentazione delle spese, nella misura indicata nel piano finanziario allegato alla presente convenzione sub. "E".

7.6. Il Concedente si riserva di effettuare tutte le verifiche che riterrà più opportune, ed il Concessionario si impegna a mettere a disposizione dei funzionari incaricati per la verifica tutti i rendiconti, fatture, ricevute od altri documenti giustificativi dei titoli di spesa.

8. RESPONSABILITA' VERSO TERZI ED ASSICURAZIONI

8.1. Il Concessionario assume la responsabilità per i danni causati a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Il Concessionario assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

8.2 Il Concessionario ai sensi della normativa vigente si obbliga a far stipulare a tale scopo alle imprese costruttrici aggiudicatarie, a favore del Concedente una polizza di assicurazione per danni diretti e indiretti, nell'esecuzione dei lavori che avrà validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e dovrà essere consegnata al Concedente almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori.

8.3 Ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. n.° 554/99, il Concessionario si obbliga a farsi rilasciare dalle imprese aggiudicatarie una polizza di responsabilità civile professionale, con specifico riferimento ai lavori da progettare, da rilasciare al Concedente. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

9. POTERI DEL CONCEDENTE



15

9.1. Il Concedente, senza oneri a proprio carico, nell'ambito dei compiti di cui all'art.2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 e del decreto legge n. 262/06 così come modificato dalla legge n. 286/06

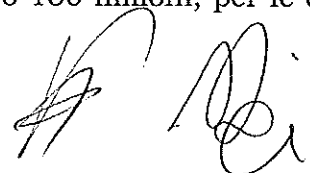
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti, potendo accedere anche ai sistemi telematici ed informatici per tutti gli atti di gestione e di contabilità e disporre, con oneri a carico del Concessionario, E.D.P. Audit, per verificare la sicurezza e la certezza dei dati;

b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

c) emana direttive per la costituzione della contabilità analitica ai sensi dell'articolo 2, comma 86, lettere b) e c) del decreto legge n. 262/06 così come modificato dalla legge n. 286/06 e della delibera CIPE n.1 del 26 gennaio 2007, nonché per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;

d) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte del concessionario nonché per la separazione contabile e amministrativa, determinando altresì i criteri di predisposizione del sistema di contabilità analitica della concessionaria ai sensi dell'articolo 2, comma 86, lettere b) e c) del decreto legge n. 262/06 così come modificato dalla legge n. 286/06 e della delibera CIPE n.1 del 26 gennaio 2007;

e) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, secondo le modalità di cui all'art. 26, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali



non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

f) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché i provvedimenti sanzionatori adottati.

10. DECADENZA DELLA CONCESSIONE

10.1. Oltre ai casi previsti nei precedenti articoli e fermo restando l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 26, può essere dichiarata per fatto imputabile al Concessionario la decadenza dalla concessione, fatta salva l'applicazione delle penali e delle sanzioni ove previste agli articoli 26 e 27 nel caso in cui il Concessionario risulti inadempiente:

a) agli obblighi di realizzazione della progettazione definitiva di cui all'art. 3. comma 2 lett. a) trascorsi 4 (quattro) mesi dal termine finale, come risultante dal Cronoprogramma allegato alla presente Convenzione sub. "L" e quindi entro 615 giorni dalla comunicazione del provvedimento interministeriale di cui all'art. 3.2 punto a).

a1.i) agli obblighi di realizzazione della progettazione esecutiva di cui all'art. 3. comma 2 lett. a) trascorsi 4 (quattro) mesi dal termine finale, come risultante dal Cronoprogramma allegato alla presente Convenzione sub. "L" e quindi decorsi 1500 giorni dalla comunicazione del provvedimento interministeriale di cui all'art. 3.2 punto a);

a1.ii) agli obblighi di realizzazione della progettazione esecutiva - relativa ai primi lotti delle tangenziali di Como e di Varese - di cui all'art. 3. comma 2 lett. a) trascorsi 4 (quattro) mesi dal termine finale, come risultante dal Cronoprogramma allegato alla presente Convenzione sub. "L" e quindi decorsi 1065 giorni dalla comunicazione del provvedimento interministeriale di cui all'art. 3.2 punto a);

a2) agli obblighi di cui all'art. 3. comma 2, lettere g, h, l, m, n, o, q, r, s, t, u, v, z, z1, z2, z3, z4 e z5);



17

a3) all'obbligo di iniziare i lavori di ciascun lotto con un ritardo non superiore a 6(sei) mesi rispetto al Cronoprogramma allegato alla presente Convenzione sub. "L";

a4) all'obbligo di ultimazione di ciascun lotto dell'Autostrada trascorsi 12 (dodici) mesi dal termine finale, come risultante dal Cronoprogramma allegato alla presente Convenzione sub. "L";

b) agli obblighi di cui all'art. 3 commi 3, 9, 11;

c) agli obblighi di pagamento di cui all'art. 13;

d) all'obbligo di cui all' art. 29 comma 4;

e) all'obbligo di cui all'art. 22, comma 1;

f) agli obblighi di cui all'articolo 30.

10.2 La decadenza della concessione viene altresì dichiarata con il procedimento di cui al successivo comma, nel caso di:

a) reiterata inadempienza agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b, c, d, e, f, i, p.

10.3. Constatato l'inadempimento da parte del Concessionario, per responsabilità del medesimo, agli obblighi di cui al comma precedente, il Concedente diffida il Concessionario ad adempiere entro un termine congruo, comunque non superiore a trenta giorni, che contestualmente gli assegna. Qualora il Concessionario non adempia nel termine intimato e/o il Concedente non condivida le controdeduzioni ricevute, il Concedente stesso fisserà al Concessionario un secondo termine ultimativo non superiore a 90 (novanta) giorni per adempiere a quanto richiesto, anche attraverso l'esercizio della facoltà di cui al punto 11.5, pena la risoluzione del rapporto.

10.4. L'inottemperanza od il rigetto delle controdeduzioni, decorso infruttuosamente il termine di cui al presente articolo comma 3 su proposta del Concedente, la decadenza della concessione viene dichiarata con decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Concessionario, nei suddetti casi, su richiesta del Concedente, resta obbligato a proseguire nei lavori di progettazione e costruzione e nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'Autostrada, fino al trasferimento della gestione stessa ad altro Concessionario, che s'impegna a favorire.



10.5. E' fatto salvo il diritto del Concedente al risarcimento dei danni da parte del Concessionario per qualsiasi inadempimento agli obblighi della presente convenzione.

10.6. E' fatto salvo il diritto del Concessionario di far valere, ove ricorrano i presupposti di legge, l'indebito arricchimento del Concedente.

Sezione II: ECONOMICO - FINANZIARIO - PATRIMONIALE

11. BILANCIO E PARTECIPAZIONI

11.1 Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro un mese dalla sua data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato di gruppo.

11.2 Il Concessionario dichiara di detenere, alla data della stipula della presente convenzione, partecipazioni nelle seguenti Società, nella misura appresso indicata:

- Società di cui all'art. 3 comma 3 n. 1 della Legge 28 aprile 1971 n. 278, così come modificato dall'art. 19 della Legge 136/99: nessuna;
- Società con attività strumentali e/o ausiliarie all'oggetto della concessione: nessuna.
- Società la cui attività non risulta avere alcun rapporto di inerenza con l'oggetto della concessione: nessuna.

11.3 Il Concessionario deve, inoltre, comunicare, alla data di stipula della presente Convenzione, la composizione azionaria, quale risulta dal Libro dei Soci, ed il testo dello Statuto vigente.

11.4 Fatto salvo il disposto degli artt. 3.9 e 11.5, il Concessionario deve comunicare al Concedente, entro due mesi dalla data di assunzione dell'atto, le eventuali variazioni delle partecipazioni rispetto a quanto previsto dai comma 2 e la variazione della composizione azionaria di cui al comma 3. Dette variazioni dovranno avvenire nel rispetto della legislazione vigente. Le eventuali modificazioni dello Statuto, dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla loro attuazione.

11.5 La cessione di partecipazioni qualificate nel capitale del Concessionario, nonché ogni eventuale trasformazione, fusione e scissione, compresa l'esecuzione di rilevanti operazioni straordinarie, anche sul capitale sociale, e operazioni di riassetto societario, quali ad esempio cessioni d'azienda, sono subordinate



all'autorizzazione preventiva del Concedente (che non potrà essere irragionevolmente negata), in relazione alla sussistenza ovvero mantenimento dei requisiti di onorabilità, consistenza e solidità patrimoniale, di professionalità e di affidabilità dei soggetti che per effetto delle predette operazioni detengono il controllo del Concessionario. In ogni caso, trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'invio da parte del Concessionario al Concedente della richiesta di autorizzazione all'operazione senza che il Concedente abbia comunicato rilievi, l'autorizzazione dello stesso si intende rilasciata.

11.6 Ai fini del conseguimento della predetta autorizzazione, come di quella prevista al precedente 3.9, il Concessionario comunica al Concedente tutte le informazioni riguardante l'aspirante cessionario della partecipazione, anche al fine di assicurare l'equilibrio della *governance* nell'ambito delle predette trasformazioni.

12. PIANO FINANZIARIO

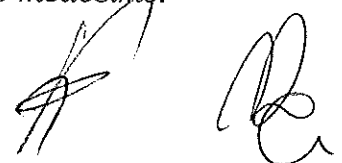
12.1 Il piano finanziario allegato sub. "E" costituisce parte integrante della presente convenzione, ha ad oggetto la realizzazione dell'Autostrada ed è soggetto ad aggiornamento e revisione ai sensi dell'articolo 2, commi 82 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 (convertito dalla n. 286 del 24 novembre 2006 e successive modificazioni) nonché della delibera CIPE 1/07. Tale piano risulta vincolante per la Società Concessionaria fino alla data di scadenza della concessione fissata ai sensi del precedente articolo 4 e meglio indicata nel Cronoprogramma allegato sub. "L".

I presupposti economici e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario del piano allegato, così come le priorità realizzative, verranno aggiornati a seguito dell'approvazione del progetto definitivo dell'intera autostrada, ovvero del 1° lotto delle Tangenziali di Varese e di Como.

Ai sensi della delibera CIPE n. 1/2007 si intende:

a) per aggiornamento: *"l'aggiornamento del piano economico-finanziario da effettuare alla scadenza di ogni periodo regolatorio mediante la verifica della permanenza e/o delle variazioni verificatesi nel medesimo periodo degli elementi individuati nel piano economico-finanziario medesimo"*;

b) per revisione: *"la modifica della convenzione e del piano economico-finanziario resa necessaria da un nuovo programma di investimenti ovvero da eventi straordinari che determinino un'alterazione del piano economico-finanziario medesimo."*



20

- 12.2 I tempi di realizzazione dell'Autostrada fissati nel piano economico finanziario e nel Cronoprogramma sono vincolanti per il Concessionario. In caso di inosservanza di tali tempi per colpa del Concessionario, si applicano le penali di cui all'articolo 27 e la decadenza di cui all'art. 10.
- 12.3 In sede di aggiornamento del Piano Finanziario si terrà conto degli scostamenti, in aumento o in diminuzione, tra i ribassi delle economie di gara previsti nel medesimo piano economico finanziario ed i ribassi effettivamente conseguiti
- 12.4 In sede di aggiornamento o di revisione del Piano Finanziario, il rischio di costruzione è posto a carico del Concessionario successivamente all'approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del Concedente, ad esclusione dei casi in cui l'eventuale incremento dei costi di costruzione sia determinato da forza maggiore o da fatti non riconducibili a responsabilità del Concessionario stesso. I costi di costruzione sono comprensivi dei costi relativi ai servizi di ingegneria occorrenti per la progettazione e realizzazione dell'opera. Gli oneri di progettazione rimangono a carico del Concessionario per la parte dallo stesso sostenuta nel caso in cui il progetto definitivo non venga approvato in sede di Conferenza di Servizi ovvero dal Cipe.
- 12.5. Le parti, 6 mesi prima del termine di ciascun periodo regolatorio, su istanza di una di esse, procederanno all'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di cui al presente art. 12.1., verificando congiuntamente la permanenza e/o le variazioni verificatesi nel medesimo periodo regolatorio in ordine agli elementi individuati nel Piano Economico Finanziario. Detta attività di verifica dovrà concludersi entro 2 mesi prima della scadenza del periodo regolatorio e verrà attestata mediante apposito verbale sottoscritto tra le Parti.
- 12.6. In presenza di un nuovo programma di investimenti ovvero di eventi straordinari che determinano un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, la parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero un'alterazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario, nonché della propria proposta per addivenire al nuovo equilibrio del piano.
- L'altra parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di revisione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. Le Parti dovranno trovare un accordo nei successivi 60 (sessanta) giorni.



21

12.7 In caso di mancato accordo in merito all'aggiornamento e/o alla revisione del Piano Economico Finanziario, ovvero in ordine alla sussistenza dei presupposti di detta revisione, troveranno applicazione, ove ne sussistano i presupposti, le disposizioni di Legge in ordine all'estinzione del rapporto concessorio.

13. CANONE DI CONCESSIONE

13.1 Il Concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato ed al Concedente, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) un canone annuo.

14. CANONE PER ATTIVITA' COLLATERALI

14.1 Il Concedente accorda al Concessionario lo svolgimento di attività collaterali, ivi comprese le attività commerciali e pubblicitarie sui siti demaniali e quelle relative allo sfruttamento per fini commerciali delle reti di telecomunicazioni.

15. TARIFFE DI PEDAGGIO

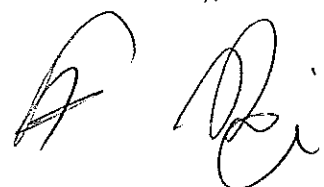
15.1 La tariffa media per chilometro, ponderata con i chilometri percorsi dai veicoli appartenenti alle singole classi e tipologie di pedaggio, è calcolata sulla base di quanto stabilito nell'allegato A (Nuova tariffa) e sarà periodicamente adeguata in relazione alla normativa vigente.

15.2 Il pedaggio, per ciascuna percorrenza, è determinato dal prodotto dei chilometri attribuiti alla percorrenza stessa per la tariffa unitaria di competenza, importo a cui si aggiungono le maggiorazioni e le imposte previste dalla normativa vigente.

15.3 A fini commerciali, di esazione o di ottimizzazione dell'uso dell'autostrada, ferma restando la tariffa media ponderata per chilometro, è possibile articolare il sistema tariffario introducendo tariffe elementari differenziate, se del caso, secondo il percorso, le caratteristiche della strada, la tipologia dei veicoli, il periodo e le modalità di pagamento. In ogni caso le articolazioni dovranno essere coerenti alla normativa comunitaria applicabile. Il Concedente verifica, sulla base di rilevazioni periodiche, l'invarianza della tariffa media ponderata.

16. FORMULA REVISIONALE DELLA TARIFFA MEDIA PONDERATA

16.1 Sulla base di quanto stabilito nelle delibere CIPE del 24 aprile 1996 ("Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità") e 20 dicembre 1996 ("Direttive per la revisione delle tariffe autostradali") e successive modifiche ed integrazioni adottate dal CIPE con particolare riferimento alla Delibera CIPE n. 1 del 26.01.2007 ("Direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale"), la tariffa è



22

adeguata annualmente sulla base della seguente formula tariffaria definita secondo il metodo del price cap:

$$\Delta T = \Delta P - X + K$$

dove

ΔT è la variazione percentuale annuale della tariffa;

ΔP è il tasso d'inflazione programmato di cui all'art. 17;

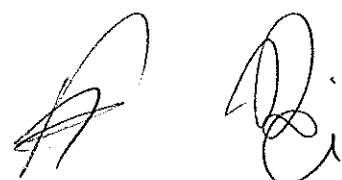
X è il fattore percentuale di adeguamento annuale della tariffa determinato all'inizio di ogni periodo regolatorio e costante all'interno di esso in modo tale che, ipotizzando l'assenza di ulteriori investimenti, per il successivo periodo di regolamentazione il valore attualizzato dei ricavi previsti sia pari al valore attualizzato dei costi ammessi tenuto conto dell'incremento di efficienza conseguibile dai concessionari e scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione;

K è la variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consentire la remunerazione degli investimenti realizzati l'anno precedente quello di applicazione; è determinata in modo tale che il valore attualizzato dei ricavi incrementali previsti fino al termine del periodo di regolamentazione sia pari al valore attualizzato dei maggiori costi ammessi, scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione; ai maggiori costi ammessi devono essere sottratti gli utilizzi del fondo di bilancio di cui all'art.3 comma 2, lett.z1. Le risorse appostate su tale fondo sono destinate a nuovi investimenti su disposizioni del Concedente. Tali importi, dalla determinazione fino all'effettivo utilizzo, sono rivalutati ad un tasso pari all'Euribor a 12 mesi.

16.2 Alla tariffa così come individuata dal comma 1, si aggiunge o si sottrae una componente relativa al fattore di qualità, secondo le modalità individuate dalla delibera CIPE n.319 del 20 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, anche ai sensi del comma 3 dell'art.21 della L.47/04.

16.3 Ai fini dei conteggi le componenti della formula revisionale vanno considerate in termini di unità percentuali arrotondate, per eccesso o per difetto, alla frazione centesimale più prossima.

17. TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO



17.1 Il tasso di inflazione programmato, di cui alla variabile ΔP della formula revisionale della tariffa media ponderata, prevista dal precedente art. 16 corrisponde a quello risultante, per l'anno di applicazione della tariffa, dal più recente Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

17.2 La tariffa media ponderata a valore 2007 di cui all'Allegato A sarà oggetto di adeguamento in relazione alla variazione dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT per il periodo intercorrente tra l'anno 2006 e la data di entrata in esercizio dell'Autostrada.

17.3 Per i primi cinque anni dalla data di entrata in esercizio dell'Autostrada o di un suo lotto, in mancanza di variazione delle altre componenti costitutive del meccanismo di revisione della tariffa, quest'ultima si intenderà adeguata annualmente sulla base del solo tasso di inflazione programmata corrispondente a quello risultante, per l'anno di applicazione della tariffa, dal più recente Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

18. RECUPERO DEGLI IMPORTI RELATIVI AD INVESTIMENTI NON REALIZZATI E REMUNERAZIONE DI QUELLI REALIZZATI SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN ESERCIZIO

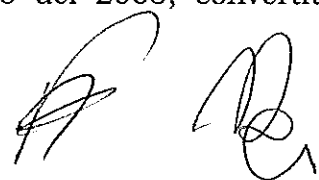
18.1. Successivamente all'entrata in esercizio dell'opera, il recupero dell'importo per impegni di investimenti programmati nei piani finanziari e non realizzati è determinato applicando la metodologia prevista nella delibera CIPE n. 1/07 in ragione del principio di neutralità economica del concessionario, in modo tale che questi non tragga benefici economico-finanziari dalla mancata o ritardata realizzazione degli investimenti.

18.2. Gli investimenti non realizzati nel periodo precedente possono essere riprogrammati d'intesa tra Concessionario e Concedente e vengono remunerati secondo le modalità stabilite dalla citata delibera CIPE n.1/07.

18.3. Gli investimenti realizzati successivamente all'entrata in esercizio dell'intera Autostrada dovranno essere remunerati esclusivamente dopo la loro realizzazione, ai sensi della delibera CIPE 1/2007.

19. ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE TARIFFE

19.1 L'adeguamento tariffario annuale di gestione è determinato secondo le procedure di cui al comma 5, art. 21, del decreto-legge n. 355 del 2003, convertito con



modificazioni dalla legge n. 47 del 2004, come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito con legge n. 286/2006 e s.m.i.

19.2 Detto adeguamento è determinato secondo i criteri previsti dal CIPE, con particolare riferimento alla delibera CIPE 1/2007. Nell'ambito della procedura revisionale di cui al precedente comma 1, il Concedente può contestare:

- (A) la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, come sopra specificati, con particolare riferimento all'entità degli investimenti effettuati nell'anno precedente ai fini della determinazione definitiva del parametro K da applicare per l'anno seguente;
- (B) la sussistenza di gravi inadempienze alle disposizioni della presente convenzione.

19.3 Nel caso di cui alla lettera A) del comma 2 il Concessionario provvede ad applicare l'aggiornamento sulla base della variazione corretta come da indicazioni del Concedente. Fermo restando detta applicazione, il Concessionario ha facoltà di contestare la variazione indicata dal Concedente.

19.4. Nel caso di cui alla lettera B) del comma 2 il Concedente, perdurando la grave inadempienza degli obblighi del Concessionario, per fatti imputabili a quest'ultimo, dispone la sospensione dell'applicazione della formula revisionale di cui all'art. 15 fino alla rimozione dell'inadempienza stessa e procede ai sensi dell'articolo 10 della presente Convenzione.

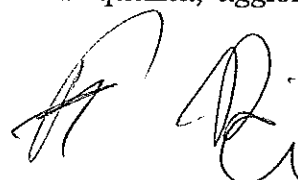
19.5 Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dell'adeguamento tariffario, il prontuario delle tariffe relativo all'anno di richiesta.

Sezione III: TECNICA

20. INDICATORI DI QUALITA'

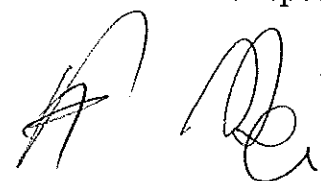
20.1 L'indicatore di qualità Q è legato allo stato strutturale delle pavimentazioni e all'incidentalità secondo le modalità definite nell'allegato C) nel quale viene indicato anche il metodo di calcolo del parametro β nonché alle modifiche di cui alla L.47/04 e s.m.i.

20.2 Il Concessionario si impegna a trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno, le informazioni necessarie ai fini del computo dell'indicatore di qualità, aggiornate al 30 giugno precedente.



21. PROGETTAZIONE

- 21.1 Il Concessionario presenta, nel rispetto dei tempi previsti nel Cronoprogramma allegato sub. "L" alla presente Convenzione e nel rispetto della normativa vigente, all'esame del Concedente per l'approvazione, il progetto definitivo per le tratte di cui all'art. 2.1.1 e 2.1.2 e il progetto esecutivo per le tratte di cui all'art. 2.1.1. I progetti sono corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, ivi compresi i benestare, le autorizzazioni ed i nulla-osta prescritti. Il Concedente si riserva di effettuare direttamente le verifiche previste dalla disciplina vigente, con oneri a carico del Concessionario.
- 21.2 I tipi di manufatti di attraversamento delle ferrovie devono essere preventivamente concordati con "R.F.I. S.p.A." e con le Aziende esercenti le linee ferroviarie in concessione.
- 21.3 I progetti devono anche specificamente indicare le caratteristiche delle opere e le cautele da osservare per gli attraversamenti di corsi d'acqua e delle strade pubbliche, nonché per gli allacciamenti a queste ultime.
- 21.4. I progetti sono redatti tenendo conto delle esigenze del traffico, nonché di quelle degli enti interessati agli attraversamenti ed allacciamenti di cui sopra.
- 21.5 Resta inteso che le strade pubbliche, alle quali si innestano gli allacciamenti predetti, devono avere caratteristiche sufficienti a smaltire il traffico di afflusso e di deflusso dall'autostrada.
- 21.6. Nel caso di allacciamento a strada statale, sono a totale carico del Concessionario le opere di sistemazione dell'accesso e degli impianti relativi da realizzarsi sulla proprietà del Concedente.
- 21.7. Qualora l'allacciamento venga realizzato con una strada pubblica sita ad una distanza superiore ai 6 chilometri ed il Concessionario concordi di attuarlo, le opere e gli impianti, nonché le spese di manutenzione, potenziamento, adeguamento e di esercizio dell'allacciamento, fanno carico all'Ente richiedente per la maggiore lunghezza.
- 21.8 Le maggiori spese per opere in variante e/o in aggiunta rispetto a quelle approvate nei progetti iniziali, richieste dall'Ente proprietario delle strade interessate o da altri Enti, che il Concessionario concordi di attuare, sono ad esclusivo carico degli stessi Enti richiedenti, ai quali fanno carico, altresì, i costi indiretti e le spese di manutenzione delle sopra citate opere.



- 21.9. Qualora le richieste di variazione provengano dal Concedente stesso ed il Concessionario richieda ad esso il pagamento anticipato delle maggiori spese di cui ai commi 7 e 8, la corresponsione dei relativi importi avviene sulla base delle stime allegate ai progetti, salvo congruaggio in più od in meno, all'atto della chiusura della contabilità definitiva.
- 21.10. Il Concessionario deve apporre a sue spese i segnali indicatori di avvio in autostrada sulle strade pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di dette strade.
- 21.11 I progetti definitivi ed esecutivi, compresi quelli di manutenzione straordinaria, e le eventuali varianti, sono approvati dal Concedente entro *trenta* giorni dalla loro ricezione. Il predetto termine è da ritenersi interrotto nel momento in cui il Concedente richieda modifiche od integrazioni al progetto presentato e non è comprensivo delle verifiche di cui al D.Lgs 163/2006.
- 21.12. L'entità delle spese generali, relative ai progetti ed alle eventuali varianti predisposti dal Concessionario, è determinata sulla base dei contenuti del D.M. 22 maggio 1992, n. 1334.

22. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROGETTAZIONI

- 22.1 Fermi restando i termini di consegna della progettazione definitiva ed esecutiva fissati nel Cronoprogramma (Allegato L), l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 21, deve essere assolto dal Concessionario almeno un mese prima del mese individuato nel Cronoprogramma Allegato sub. L.
- 22.2 Su richiesta del Concessionario e per cause ad esso non imputabili, il Concedente può consentire alla proroga dei termini fissati per la presentazione dei progetti.
- 22.3 In caso di inosservanza per colpa del concessionario di ciascuno dei termini sopra indicati (termini di presentazione del progetto definitivo, termine di presentazione del progetto esecutivo, termine di presentazione dei progetti inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria) nei tempi rispettivamente previsti, è pronunciata la decadenza di diritto della concessione, oltre all'applicazione delle penali previste dal successivo art. 27.

23. ESPROPRI

- 23.1. Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione dell'Autostrada di cui all'art. 2, vengono effettuate a cura e spese del

Concessionario. A tal fine, il Concessionario verrà delegato ai sensi della vigente normativa, a compiere tutte le operazioni relative, previste dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, ivi comprese quelle sostitutive di acquisto degli immobili stessi privilegiando le acquisizioni in via bonaria.

23.2 Gli immobili espropriati o acquisiti ai sensi del precedente comma e le opere sugli stessi realizzati sono assoggettati ad uso pubblico e disciplinati dalla presente Convenzione.

24. ESECUZIONE DEI LAVORI - VERIFICHE E COLLAUDI

24.1 Le Parti dichiarano che l'inizio dei lavori è convenzionalmente stabilito entro 40 (quaranta) mesi dalla avvenuta comunicazione della sottoscrizione del Decreto Interministeriale di approvazione dello schema di Convenzione da parte del Ministro delle Infrastrutture e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, salvo quanto stabilito all'art. 3.2 lettera a) per i primi due lotti delle Tangenziali di Varese e Como per cui i lavori devono iniziare entro 32 (trentadue) mesi dalla predetta comunicazione, così come stabilito dal Cronoprogramma allegato alla presente Convenzione sub. "L",.

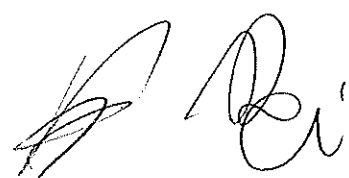
24.2 Al completamento dei lavori relativi agli interventi di cui all'art. 2, su richiesta del Concessionario si procede, da parte di funzionari espressamente delegati dal Concedente, alla visita di ricognizione ai fini della sicurezza e della circolazione. Di tanto è steso regolare verbale.

24.3 Solo dopo che la visita predetta abbia avuto esito favorevole ed in seguito ad esplicita autorizzazione del Concedente, si può dare luogo, in via provvisoria, all'apertura ed all'esercizio di ciascuna autostrada o dei lotti funzionali di essa.

24.4 Il collaudo tecnico, amministrativo e statico, previsto dalla vigente normativa, delle opere realizzate dal Concessionario è effettuato da parte di tecnici nominati dal Concedente. Il relativo onere è a carico del Concessionario.

25. VIGILANZA DEL CONCEDENTE

25.1 Il Concedente vigila affinché, i lavori di realizzazione dell'Autostrada siano eseguiti a perfetta regola d'arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all'esecuzione dei lavori. Il Concedente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini.



28

25.2 Il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto stabilito dal comma 1, comunica al Concessionario gli adempimenti conseguenti.

25.3 Il Concedente in ordine ai programmi manutentori, di cui all'art. 3 comma 2, lettera h), può chiedere tutti i chiarimenti necessari. Visita ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni saggi e quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese all'uopo necessarie.

25.4 Il Concedente, ai fini della verifica di quanto previsto all'art. 3, provvede al controllo dell'attuazione del piano finanziario da parte del Concessionario, potendo, a tal fine, consultare la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, con particolare riguardo alla contabilità analitica, che il concessionario è tenuto a fornire.

26. ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE E SANZIONE

26.1 Fatta salva la pronuncia di decadenza di diritto dalla concessione prevista dai precedenti articoli, in caso di violazione, di inosservanza o di omissione, anche parziale, da parte del concessionario e per fatto ad esso imputabile, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle disposizioni della presente convenzione, trova applicazione il sistema di sanzioni la cui entità è regolata e commisurata alla natura ed alla rilevanza dell'inadempimento. La procedura sanzionatoria è regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 86, lett. d), del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 2006, e s.m.i.

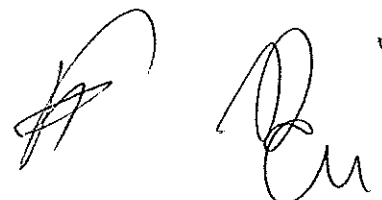
26.2 Il sistema sanzionatorio è regolato da apposito disciplinare redatto dal Concedente e che sarà oggetto di concordamento tra le parti, sulla base dei principi e delle modalità previste nella presente Convenzione. Il disciplinare prevederà ipotesi di decadenza dalla concessione in caso di reiterazione degli inadempimenti oggetto di sanzione.

In ogni caso sono previste sanzioni connesse all'inosservanza delle seguenti clausole convenzionali:

a) art. 3, comma 2, 3, 4, 6,7;

b) art. 4, comma 2;

c) art. 8;



- d) art. 11, commi 1, 3, 4, 5, 6;
- e) art. 13;
- f) art. 14;
- g) art. 18, comma 1;
- h) art. 19, commi 1 e 2;
- i) art. 25, commi 3 e 4;
- l) art. 29, commi 2 e 4;
- m) art. 30, commi 1 e 2;
- n) art. 31, commi 1, 2, 4 e 5;
- o) art. 32.

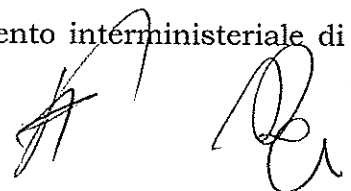
26.3 La sanzione di cui al comma 2, per ogni specie di violazione, è determinata, in linea generale ed astratta, con provvedimento della Concedente, per ogni singola fattispecie che possa comportare violazione, anche parziale, delle disposizioni di cui al medesimo comma 2.

27. PENALITA' SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI

27.1. Il Concedente può applicare al concessionario, ai sensi del presente articolo, penalità per la mancata, omessa, difforme o ritardata esecuzione degli interventi, per responsabilità del concessionario stesso, di cui alla convenzione stessa come di seguito specificate.

27.2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto definitivo rispetto a quanto previsto al precedente articolo 21, comma 1 e dal Cronoprogramma allegato alla presente Convenzione sub. "L", ossia decorsi 495 giorni dalla avvenuta comunicazione da parte del Concedente del provvedimento interministeriale di cui all'art. 3.2 lettera a), il Concedente applicherà al Concessionario una penalità di Euro 20.000,00 (ventimila). Nel caso di ritardo superiore a 4 (quattro) mesi si applica quanto previsto all'art. 10.

27.3.1 Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo rispetto a quanto previsto al precedente articolo 21, comma 1 e dal Cronoprogramma allegato alla presente Convenzione sub. "L", ossia decorsi 1380 giorni dalla avvenuta comunicazione da parte del Concedente del provvedimento interministeriale di cui



all'art. 3.2 lettera a), il Concedente applicherà al Concessionario una penalità di Euro 40.000,00 (quarantamila). Nel caso di ritardo superiore a 4 (quattro) mesi si applica quanto previsto all'art. 10.

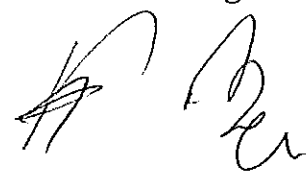
27.3.2 Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo – relativo ai primi lotti delle tangenziali di Como e di Varese - rispetto a quanto previsto al precedente articolo 21, comma 1 e dal Cronoprogramma allegato alla presente Convenzione sub. "L", ossia decorsi 945 giorni dalla avvenuta comunicazione da parte del Concedente del provvedimento interministeriale di cui all'art. 3.2 lettera a), il Concedente applicherà al Concessionario una penalità di Euro 40.000,00 (quarantamila). Nel caso di ritardo superiore a 4(quattro) mesi si applica quanto previsto all'art. 10.

27.4 Per ogni settimana di ritardo nell'avvio dei lavori di ciascun lotto rispetto a quanto indicato nel Cronoprogramma allegato alla presente Convenzione sub. "L", il Concedente applicherà al Concessionario una penalità di Euro 100.000,00 (centomila). Nel caso di ritardo superiore a 6(sei) mesi si applica quanto previsto all'art. 10.

27.5 In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori di ciascun lotto rispetto al termine risultante dal Cronoprogramma allegato alla presente convenzione sub. "L" il Concedente applicherà al Concessionario una penalità pari a 340.000,00 (trecentoquarantamila), per ogni mese aggiuntivo a quello predefinito. Nel caso di ritardo superiore a 12 (dodici) mesi si applica quanto previsto all'art. 10.

27.6 Le penalità di cui ai precedenti commi 2, 3 , 4 e 5 andranno conteggiate in sede di aggiornamento del piano economico finanziario mediante deduzione dai costi ammessi ai sensi della Delibera Cipe n.1/2007. I ritardi accumulati e l'ammontare complessivo della penali viene misurato dal Concedente sulla base del Cronoprogramma.

27.7 In caso di parziale e/o difforme—esecuzione di ogni intervento previsto in convenzione, per causa o fatto imputabile al concessionario, comporta a carico di quest'ultimo una penalità da corrispondere al Concedente, pari al 25% del valore di ciascun intervento, accertato al momento dell'inadempimento. Le penali di cui al presente comma non troveranno applicazione nell'ipotesi in cui il Concessionario provveda, a proprio spese, a porre rimedio all'inadempimento secondo le modalità ed i tempi fissati dal Concedente. In caso di mancata esecuzione di ogni singolo



intervento previsto in convenzione, si provvede ai sensi dell'art. 10, salvo quanto previsto dall'art. 1455 del Codice Civile. Per intervento s'intende ogni singola realizzazione o parte delle opere che andranno a comporre l'Autostrada, delle opere connesse, delle aree di servizio e delle opere di mitigazione ambientale.

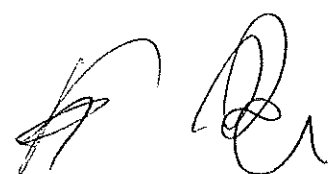
27.8 Nel caso in cui il Concedente ritenga che sia verificato un inadempimento afferente la gestione del servizio autostradale, il Concedente medesimo provvede entro il termine di venti giorni dal verificarsi dell'inadempimento stesso a contestare, a mezzo di atto scritto, il relativo addebito e fisserà un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni, entro il quale il Concessionario dovrà adempiere o provvedere a fornire le proprie giustificazioni. Trascorso il termine così fissato, senza che il Concessionario abbia adempiuto ovvero presentato le proprie giustificazioni ovvero queste ultime non siano state accettate dal Concedente, lo stesso potrà concedere un ulteriore termine per adempiere, decorso inutilmente il quale, il medesimo Concedente potrà applicare una penale compresa tra Euro 20.000,00 (ventimila) ed Euro 2.000.000,00 (due milioni) in relazione alla gravità dell'inadempimento.

27.9 Fatto salvo quanto previsto al precedente 27.5, nel caso in cui si verifichino ritardi nell'apertura di ciascun lotto così come previsto nel Cronoprogramma allegato alla presente convenzione sub. "L", salvo che per causa non imputabile al Concessionario o per fatto del terzo, il Concedente ha la facoltà di applicare una penalità al Concessionario pari a Euro 100.000,00 (centomila) per ogni settimana di ritardo.

27.10 Le penalità di cui ai precedenti commi 7, 8 e 9 dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione della loro applicazione da parte del Concedente. L'ammontare di dette penali è versato in un conto corrente vincolato da destinarsi a servizio del piano economico finanziario.

27.11 L'applicazione di n. 15 (quindici) penalità di cui al precedente comma 8 nella misura massima prevista nel corso della durata della Convenzione ovvero di reiterato ritardo nella corresponsione delle penalità applicate superiore a 20 (venti) giorni costituisce motivo di decadenza ai sensi dell'art.10 della Convenzione stessa.

27.12 La misura, i tempi e i modi per l'applicazione delle penalità, dalla presente convenzione non espressamente previsti, sono regolati da successivo regolamento disciplinare di cui al precedente art. 26 comma 2.



27.13 In ogni caso, è fatta salva la pronuncia di decadenza di diritto dalla concessione prevista dalla presente convenzione.

27.14 Le penali di cui al presente articolo trovano applicazione cumulativamente. In aggiunta alle penali, il Concessionario è tenuto al risarcimento dei maggiori danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento/violazione dei propri obblighi sanzionati nel presente articolo.

28. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

28.1 Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessionario:

- (A) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- (B) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- (C) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di servizio ancora da gestire valutata sulla base del Piano economico Finanziario.

28.2 Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

28.3 L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

Sezione IV – Gestione – Controllo

29. FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO

29.1 Al Concessionario spettano le seguenti facoltà:

- (A1) di riscuotere i pedaggi di cui agli articoli 14 e 15, fermo restando il disposto di cui all'art. 5;

(A) di accordare, a titolo oneroso sulla base di procedura ad evidenza pubblica, le concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede dell'Autostrada e relative pertinenze, con riferimento alle aree di nuova realizzazione e di introitarne i proventi. Le concessioni in questione dovranno essere trasmesse al Concedente per l'autorizzazione, che si intende rilasciata qualora, entro sessanta giorni, non venga negata;

(B) di porre in essere attività di pubblicità nel rispetto della normativa vigente;

(C) di prestare, esclusivamente a favore degli Enti finanziatori e previa autorizzazione del Concedente, le garanzie necessarie all'operazione, quali, a titolo esemplificativo, il pegno di azioni, l'ipoteca, i privilegi e/o il pegno e/o la cessione in garanzia dei crediti, il pegno sui conti correnti. L'autorizzazione del Concedente dovrà essere comunicata al Concessionario entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta e non potrà essere irragionevolmente negata.

29.2 L'esercizio delle facoltà di cui alle precedenti lettere A, B, C, che interessano la sede dell'Autostrada e sue pertinenze, non può creare impegni, da parte del Concessionario verso terzi di durata superiore al periodo residuo di concessione dell'esercizio autostradale, salva specifica autorizzazione del Concedente.

29.3 L'esercizio delle facoltà di cui al comma 1 non può in alcun caso arrecare modificazioni alla esecuzione della presente convenzione; tutte le opere che, per l'esercizio delle concessioni di cui al comma 1, vengono costruite da terzi, su aree costituenti pertinenza dell'Autostrada, sono trasferite, in buono stato di conservazione, in proprietà al Concedente, allo scadere della concessione; gli atti del Concessionario, con i quali sono accordate ai terzi le concessioni di cui alla lettera b) del comma 1, devono prevedere analogo obbligo del terzo in favore del Concedente, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

29.4 Spetta al Concessionario, con oneri a proprio carico, la responsabilità di prescrivere le cautele che devono essere osservate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte l'Autostrada di cui all'art. 2; dai soggetti di cui al comma 1, lett. A); da coloro che erogano le attività strumentali e ausiliarie di cui all'art. 3 comma 2, lettera f).

30 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

30.1. Il Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, ha facoltà di concedere, a particolari categorie di utenti, forme di abbonamento per il transito sulle



autostrade o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade. L'autorizzazione si intende concessa dal Concedente, qualora, decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, non venga negata.

30.2. E' vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sulle autostrade se non per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse. Non sono sottoposti al pagamento del pedaggio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge.

30.3. E' consentito al Concessionario rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade esclusivamente per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse o per ragioni promozionali.

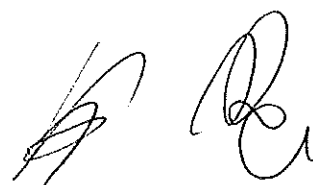
30.4 Per i trasporti eccezionali, il Concessionario, nel rilasciare l'autorizzazione, deve esigere, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e successive modifiche ed integrazioni, l'indennizzo dovuto per l'eccezionale usura dell'autostrada in relazione alle eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza totale da effettuare od al periodo di tempo per il quale è richiesta l'autorizzazione, nonché il rimborso degli oneri procedurali relativi al rilascio dell'autorizzazione ed all'organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto.

31 REGIME DEI LAVORI E DELLE FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI

31.1 Il Concessionario è tenuto, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi incluso il soccorso stradale, all'osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente, in conformità a quanto previsto al precedente art. 3 comma 2 z3). In particolare il Concessionario è tenuto al rispetto dell'art.2, comma 85 lett. c), del D.L. n. 262/2006, convertito con modificazioni con legge n° 286 del 24 novembre 2006.

31.2. Il Concessionario trasmette al Concedente i verbali di aggiudicazione delle gare relative alle commesse poste in essere per l'esercizio della concessione.

31.3. La nomina delle Commissioni esaminatrici viene effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art.11, comma 5, lett.f, della legge 23 dicembre 1992, n.498, come modificato dall'art.2, comma 85, del decreto legge n.262/06 convertito con modificazioni nella legge n.286 del 24.11.2006 e s.m.i..



31.4. Le riserve relative a lavori da realizzare da parte del Concessionario saranno considerate parte dell'investimento complessivo per gli importi effettivamente liquidati dal Concessionario all'impresa appaltatrici, o fornitrici solo se non imputabili a colpa del Concessionario stesso.

31.5 Il Concessionario è tenuto ad istituire, con onere a suo carico, il servizio di informazione radio agli automobilisti ed attribuisce lo svolgimento del servizio medesimo in base a procedura di evidenza pubblica, sulla base di specifiche tecniche e contrattuali finalizzate all'adeguato svolgimento del servizio medesimo e caratterizzate da elementi oggettivi e non discriminatori. Il Concessionario trasmette al Concedente i verbali di aggiudicazione delle gare relative alle commesse poste in essere per l'esercizio della concessione.

31.6 Il Concedente predispone le procedure di standardizzazione dei bandi di gara per l'aggiudicazione degli appalti.

32. CARTA DEI SERVIZI

32.1 Il Concessionario è tenuto, nei termini di legge, alla redazione della carta dei servizi con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs 12 maggio 1995 e della Legge 14 novembre 1995, n. 481.

Sezione V – Disposizioni finali

33. DOMICILIO

33.1 Agli effetti della presente convenzione, il Concessionario elegge domicilio in [●].

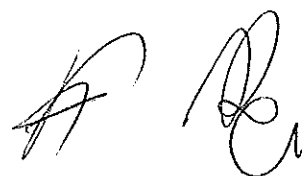
34. FORO COMPETENTE

34.1 Per tutte le controversie che insorgono fra le parti sull'interpretazione ed applicazione della presente convenzione il foro competente è il Tribunale di Milano.

35. CONDIZIONE SOSPENSIVA

35.1 L'efficacia della presente convenzione è subordinata all'emanazione del decreto di approvazione ai sensi di legge.

35.2 Il Concessionario rinuncia a vantare qualunque pretesa, interesse ovvero diritto nei confronti del Concedente, dipendenti dall'oggetto della convenzione stessa, nelle more di suddetta approvazione o nel caso in cui la stessa non si perfezioni.



36. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

36.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, e negli atti ad esso allegati, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di OO.PP., ed in particolare le norme contenute nelle direttive comunitarie, nel D.Lgs. n. 163/06, e nei regolamenti esecutivi ed attuativi, nonché quelle relative allo specifico settore della gestione autostradale, ivi compresa la direttiva di cui alla Delibera CIPE n.1 del 26.1.2007.

37. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

37.1 La presente convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente convenzione, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico del Concessionario. Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, tale contratto sarà assoggettato al pagamento dell'imposta .

La presente convenzione consta di n. 37 facciate dattiloscritte compresa la presente pagina e contiene n. 12 allegati.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Concedente

Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a.

Concessionario

Società Pedemontana Lombarda s.p.a.